3. Sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi ad Adriatica per il periodo da gennaio 1992 a luglio 1994 in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, cui è stata data illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Il trattamento fiscale degli oli minerali utilizzati come carburante per la navigazione è da considerarsi un aiuto esistente, in quanto né la Commissione, né l'Italia su richiesta della Commissione, hanno intrapreso azioni nei confronti di questa misura prima della scadenza del termine di prescrizione per il recupero dell'aiuto, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589.

Articolo 2

1. L'Italia procede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, presso il beneficiario.

2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 ([70]) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

4. In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione riconosce che l'Italia ha già recuperato dal beneficiario l'importo di capitale dell'aiuto e una parte degli interessi dovuti.

Articolo 3

1. Il recupero degli aiuti di cui all'articolo 2 è immediato ed effettivo.

2. L'Italia garantisce l'esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni:

a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

La Commissione può pubblicare gli importi dell'aiuto e degli interessi recuperati in applicazione della presente decisione, fatto salvo l'articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2020

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva

([70]) Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).

20CE1958